

PostLogistics SA – Informazioni su una liquidazione parziale 2024

L'essenziale in breve

- A fine 2024 la Cassa pensioni Posta ha registrato una liquidazione parziale a seguito di risoluzione di un contratto d'affiliazione.
- Il Consiglio di fondazione ha fissato la data di riferimento per le liquidazioni parziali al 31 dicembre 2024.
- Sulla base del bilancio di liquidazione parziale del perito in materia di previdenza professionale, gli accantonamenti tecnici di 462'884 e le riserve di fluttuazione di 4'116'092 franchi saranno trasferiti collettivamente alla nuova istituzione di previdenza degli assicurati attivi che hanno lasciato collettivamente la Cassa pensioni Posta e che sono entrate a far parte della Cassa pensioni Asga; alla data di liquidazione parziale non ci sono fondi liberi.
- Le persone che hanno diritto a una rendita al 31 dicembre 2024 rimarranno assicurati presso la Cassa pensioni Posta.
- Tutti gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite così come il datore di lavoro hanno la possibilità di prendere visione della documentazione rilevante e presentare un reclamo contro l'esecuzione della liquidazione parziale al Consiglio di fondazione della Cassa pensioni Posta, affinché quest'ultimo possa esprimere un parere scritto.

Premessa

Come previsto dall'articolo 11 capoverso 1 del Regolamento sulla liquidazione parziale, la Cassa pensioni Posta (CP Posta) informa con la presente comunicazione in merito alla liquidazione parziale il 31 dicembre 2024.

Contratto d'affiliazione

La CP Posta assicura i collaboratori della Posta Svizzera SA e delle aziende associate stipulando un contratto d'affiliazione con ciascuno dei datori di lavoro. Ciò significa che ogni datore di lavoro legato contrattualmente alla CP Posta e i rispettivi dipendenti rappresentano un'affiliazione e quindi un collettivo.

La CP Posta è una fondazione comune. Con questa forma giuridica le affiliazioni non sono gestite separatamente dal punto di vista contabile: sia la contabilità che la gestione patrimoniale sono cioè tenute in comune per tutte le affiliazioni.

Voci di bilancio significative

Le voci del bilancio della CP Posta rilevanti per una liquidazione parziale comprendono il capitale di previdenza degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite, gli accantonamenti tecnici, la riserva di fluttuazione di valore e i fondi liberi. Queste voci sono coperte dagli investimenti collettivi di capitale.

I capitali di previdenza corrispondono alla somma dei capitali a risparmio e quelli di copertura degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite, a loro volta costituiti dai contributi di risparmio versati dal dipendente e dal datore di lavoro, nonché dagli interessi annuali.

Gli accantonamenti tecnici servono a prefinanziare impegni già noti che diventano effettivi in un momento successivo, come per esempio i costi previsti nel caso di un futuro adeguamento delle basi tecniche.

La riserva di fluttuazione di valore, che può essere costituita solo dopo che il capitale previdenziale e gli accantonamenti tecnici sono stati interamente finanziati, serve ad attutire le fluttuazioni sui mercati dei capitali. Il

valore obiettivo della riserva di fluttuazione della CP Posta è attualmente pari al 18 % dei capitali di previdenza e degli accantonamenti tecnici.

I fondi liberi sono costituiti dagli importi che superano il valore obiettivo della riserva di fluttuazione di valore.

Liquidazione parziale

Negli articoli 53b e 53d della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) il legislatore disciplina le condizioni e la procedura di liquidazione parziale e affida all'istituto di previdenza il compito di elaborare un regolamento sulla liquidazione parziale.

In virtù delle disposizioni legali e regolamentari, le condizioni per la liquidazione parziale sono presumibilmente adempiute se:

- l'effettivo del personale è considerevolmente ridotto;
- un'impresa è ristrutturata;
- il contratto d'affiliazione è sciolto.

Le disposizioni dettagliate sulle condizioni per la liquidazione parziale sono contenute nel Regolamento sulla liquidazione parziale della CP Posta, consultabile qui: www.pkpost.ch/ Download.

Una riduzione considerevole del personale, una ristrutturazione aziendale o la risoluzione del contratto d'affiliazione comportano l'uscita involontaria degli assicurati attivi dalla CP Posta. Di norma, queste persone aderiscono all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Tali trasferimenti possono essere effettuati su base individuale – i nuovi datori di lavoro degli interessati sono diversi e l'affiliazione avviene quindi con nuovi istituti di previdenza diversi – o collettivamente. In quest'ultimo caso, più assicurati passano allo stesso nuovo datore di lavoro e vengono pertanto affiliati allo stesso nuovo istituto di previdenza.

Nel caso di un trasferimento individuale, solo i fondi liberi vengono proporzionalmente trasferiti al nuovo istituto di previdenza. In caso di trasferimento collettivo, vengono invece trasferiti proporzionalmente anche gli accantonamenti tecnici e le riserve di fluttuazione di valore.

Se, alla data della liquidazione parziale, la CP Posta registra una copertura insufficiente, la prestazione di uscita dell'assicurato attivo che lascia involontariamente la CP Posta è ridotta di conseguenza, a meno che il precedente datore di lavoro non finanzi la differenza.

Calcoli e informazioni

Se sussistono le condizioni per una liquidazione parziale, il Consiglio di fondazione (CF) della CP Posta decide in merito all'esecuzione della stessa, quando effettuarla e con che tempistica, e stabilisce il numero di liquidazioni.

Su incarico del CF, il perito in materia di previdenza professionale redige un bilancio di liquidazione parziale che indica la quota di fondi da trasferire.

Il CF informa per iscritto le persone assicurate interessate da una liquidazione parziale. Tutti gli altri assicurati presso la CP Posta vengono informati tramite un avviso online.

La liquidazione parziale viene effettuata a condizione che il CF non abbia ricevuto alcun reclamo o che i reclami presentati siano stati respinti in ultima istanza (cfr. indicazione dei rimedi giuridici).

Liquidazione parziale 2024 (data di riferimento: 31 dicembre 2024)

PostLogistics SA: Il contratto di affiliazione con la CP Posta è stato risolto con lettera del 19 giugno 2024 con effetto al 31 dicembre 2024. Ne consegue un'uscita collettiva di 394 assicurati della CP Posta per la Cassa pensioni Asga.

Fondi a trasferire collettivamente:

- quota di **462'884 fr.** in accantonamenti tecnici;
- quota di **4'116'092 fr.** in riserva di fluttuazione di valore.

Alla data di liquidazione parziale non ci sono fondi liberi.

I calcoli che il perito in materia di previdenza professionale effettua per la quota proporzionale degli accantonamenti tecnici e della riserva di fluttuazione di valore si attengono al principio della parità di trattamento tra gli assicurati che lasciano la CP Posta e quelli che vi restano affiliati.

Utilizzo dei fondi da trasferire collettivamente da parte dell'istituzione di previdenza acquirente

In base al nuovo contratto di affiliazione di PostLogistics SA, la Cassa pensioni Asga destinerà i fondi che le saranno trasferiti collettivamente ai fondi liberi.

Indicazione dei rimedi giuridici

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione tutti i destinatari della CP Posta così come il datore di lavoro hanno la possibilità (previo appuntamento) di prendere visione del bilancio commerciale, del bilancio di liquidazione parziale e di altri documenti rilevanti presso la sede centrale della CP Posta (Viktoriastrasse 72, 3013 Berna), a condizione che non vi si oppongano motivi di protezione dei dati. Le richieste di informazioni possono essere indirizzate alla direzione della CP Posta. Gli eventuali reclami vanno presentati entro questi 30 giorni al CF affinché quest'ultimo possa esprimere un parere scritto (Indirizzo di corrispondenza: Cassa pensioni Asga, Consiglio di fondazione, Viktoriastrasse 72, casella postale, 3000 Berna 72).

Il parere del CF può essere trasmesso entro 30 giorni per esame all'Autorità bernese di vigilanza delle istituzioni di previdenza e di fondazioni (ABVPF, Belpstrasse 48, casella postale, 3000 Berna 14), la quale emetterà una decisione.

Contro la decisione dell'ABVPF può essere interposto ricorso entro 30 giorni al Tribunale amministrativo federale.

- Data di pubblicazione: 15 luglio 2025
- Fine del periodo di appello: 14 agosto 2025

Berna, 14 luglio 2025